

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA
DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
(CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA – LMG-01)**

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede presso Palazzo Borsalino, via Cavour 84, Alessandria, Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 94021400026, PEC: digspes@pec.uniupo.it, in persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Salvatore Rizzello,

E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella**, con sede legale in Biella via Marconi 28, Partita IVA 01371240027 - C.F. 81018190025, PEC: ord.biella@cert.legalmail.it, in persona del Legale Rappresentante in carica, Presidente Avv. Luca Recami, autorizzato alla firma con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 7 Ottobre 2019;

- **Visti** gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'articolo 41, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, ed in particolare l'articolo 5;
- **Vista** la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- **Considerato** che presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) nella doppia sede di Alessandria e Novara;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità dell'accordo.

1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione. In particolare le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di avvocato.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) “legge”: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) “regolamento”: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) “convenzione quadro”: la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- d) “Consiglio dell'Ordine”: il Consiglio dell'Ordini degli Avvocati di Biella;
- e) “tirocinio”: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- f) “corso di laurea”: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

- g) “Dipartimento”: Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- h) “CFU”: crediti formativi universitari.

Articolo 3

Referenti organizzativi

1. Al fine dell’attuazione del presente accordo, il Dipartimento e il Consiglio dell’Ordine provvederanno a nominare ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.

2. Il referente del Dipartimento è nominato dal Direttore del Dipartimento tra i professori e ricercatori in servizio presso il medesimo dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.

3. Il referente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è nominato dal Consiglio dell’Ordine tra i propri membri.

4. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente Convenzione, salvo che vengano sostituiti dall’ente da cui sono stati nominati.

5. I nominativi dei referenti sono resi noti agli studenti ed a tutti gli iscritti all’albo e registri tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

6. Ai referenti sono attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ateneo:

- 1) verifica periodica della regolare attuazione dell’accordo;
- 2) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti;
- 3) progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all’elevazione del livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione;
- 4) identificazione delle modalità informative dirette agli studenti;
- 5) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;

6) verifiche in itinere e valutazioni circa l'adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.

7. I referenti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:

- a) sia regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio;
- b) sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
 - 1) Diritto privato (IUS/01);
 - 2) Diritto processuale civile (IUS/15);
 - 3) Diritto penale (IUS/17);
 - 4) Diritto processuale penale (IUS/16);
 - 5) Diritto amministrativo (IUS/10);
 - 6) Diritto costituzionale (IUS/08);
 - 7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
- c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
- e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- g) sia di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Articolo 5

Ammissione al tirocinio

1. Può offrire la propria disponibilità l'avvocato iscritto all'Albo ordinario da almeno un quinquennio, che non sia soggetto a procedimento disciplinare e non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio. Nell'indicare la propria disponibilità, l'avvocato specifica i settori prevalenti di attività professionale svolti. Il Consiglio dell'Ordine, quando riceve tale disponibilità, ne dà comunicazione all'ufficio Stage/Job Placement del Dipartimento.
2. Gli studenti di cui all'articolo 4 possono presentare la richiesta di ammissione al semestre anticipato di tirocinio con istanza rivolta al Direttore del Dipartimento, eventualmente specificando il settore in cui desidererebbero svolgere l'attività di tirocinio professionale. All'istanza deve essere allegata un'autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l'assolvimento dei requisiti formativi di cui all'art. 4 comma 1 lettera b).
3. Le domande possono essere presentate al Dipartimento, attraverso l'ufficio Stage/Job Placement.
4. Il Dipartimento, verificata la veridicità di quanto indicato dallo studente in relazione al possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 4 comma 1 lettera b), inoltra la richiesta al Consiglio dell'Ordine.
5. In ogni caso, il rapporto di tirocinio si instaura soltanto, in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato. L'Ordine predispone linee generali relative al progetto formativo che deve precisare obiettivi e tipologie di attività prevalenti svolte dal praticante nel semestre anticipato. L'avvocato che, avendo espresso la propria disponibilità a norma del comma 1, non ritenga di accogliere il tirocinante assegnatogli, è tenuto a comunicare i motivi del rifiuto al Consiglio dell'Ordine, che ne darà notizia al Dipartimento.
6. Resta salva la facoltà degli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 di proporre autonomamente, in accordo con un avvocato iscritto all'albo ordinario da almeno un quinquennio che non sia soggetto a procedimento disciplinare e

non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio, un progetto formativo finalizzato al tirocinio.

Articolo 6

Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente, il Dipartimento può convenire con il Consiglio dell'Ordine l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A questo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo, individuati di comune accordo dal Dipartimento e dal Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei loro referenti.

4. Il referente del Dipartimento rappresenta il riferimento per gli studenti in caso di problemi o necessità insorte durante il semestre di tirocinio.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto fino ad un minimo di dodici.

7. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

8. Nei casi in cui lo studente non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un massimo di sei mesi, superati i quali, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

11. Nel periodo di tirocinio anticipato in costanza dell'ultimo anno di corso di laurea il praticante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari sia dell'Università, sia forensi.

Articolo 7

Valutazione del tirocinio

1. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dal Consiglio dell'Ordine.

2. La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza del Consiglio dell'Ordine, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.

3. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato.

Articolo 8

Collaborazione didattica

1. Il Dipartimento ed il Consiglio dell'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio.

2. Il Consiglio dell'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consiglio durante i semestri di tirocinio.

3. Il corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

4. Il Dipartimento ed il Consiglio dell'Ordine valuteranno la possibilità di impartire gli insegnamenti propedeutici all'accesso alla professione di avvocato con ogni modalità didattica che si riterranno opportuna.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni. Le parti possono rinnovare la Convenzione con delibera dei competenti organi.

2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

Alessandria/Biella, li

Il Direttore del DigSpes

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Biella

Prof. Salvatore Rizzello

Avv. Luca Recami

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii